



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 10

Con la presente siamo a richiedere ufficialmente dei chiarimenti per la gara in oggetto in merito seguenti quesiti:

Nel computo metrico estimativo di I° stralcio, è riportata la pista ciclabile, che però rientra tra le opere di II° stralcio in quanto posizionata nella parte a sud della linea FAL, che verrà realizzata nel II° stralcio, sarebbe utile sapere se è comunque da considerare o no;

Nel computo metrico estimativo di I° e II° stralcio, è indicata la realizzazione di due scale (est ed ovest) mentre nel progetto è riportata una sola centrale;

E' necessario ottenere il documento riferito alle prescrizioni viabilistiche dei Comune di Modugno, per il cavalcavia alla pk 9+871,00;

Sarebbe opportuno sapere se è possibile già in questa fase poter dare indicazioni riferite ad opere del II° stralcio senza doverle necessariamente computare;

CHIARIMENTO N. 10

In risposta ai quesiti relativi alle presunte incongruenze nel computi, risulta:

a) le scale nel primo stralcio sono due e non sono state rilevate incongruenze tra computo e disegni;

b) Nel primo stralcio è previsto un percorso ciclopedonale - in secondo stralcio le piste ciclabili

- il percorso ciclopedonale è evidenziato in maniera chiara e univoca negli elaborati grafici di progetto presentati;

- il percorso ciclopedonale si distingue per l'utilizzo di un materiale di pavimentazione apposito ossia "pavimentazione monolitica col sistema fresco su fresco, costituita da manto di usura dello spessore circa mm 2 a base di quarzo puro sferoidale (durezza > 70 Mohs) composto da miscela di cemento e quarzo [...]"

- il percorso ciclopedonale è pensato per l'uso promiscuo di pedoni e biciclette;

- nel secondo stralcio viene ricavato un nuovo sedime per il percorso ciclopedonale sul lato sud della stazione ferroviaria, lungo via Rossini;

- nell'elaborato "GNR_ECN_BRN_01.pdf - Computo metrico estimativo" è presente un refuso. Dove è presente la dicitura "PISTA CICLABILE" è da intendersi "PERCORSO CICLOPEDONALE", in accordo con gli elaborati di progetto;

Le indicazioni relative alle opere del II stralcio saranno fornite all'atto dell'esperimento delle relative procedure a evidenza pubblica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 11

In relazione alla gara d'appalto in oggetto, il discipline di gara (pag. 31) prevede che il tempo di esecuzione dei lavori posto a base di gara è di 600 giorni naturali e consecutivi, invece il crono programma del progetto definitivo (elaborato 00 GNR ECN 07) posto a base di gara riporta (in terza colonna) una durata pari a 560 gg. Inoltre nel crono programma del progetto definitivo (elaborato 00 GNR ECN 07):

- 1) è ipotizzato un inizio al 01.12.2013 ed una fine al 18.08.2015 che comporterebbe invece un periodo di 626gg naturali e consecutivi;
 - 2) Alcune lavorazioni risultano previste come comprese fra date il cui periodo intercorrente non è quello riportato nella relativa colonna del programma medesimo di gara.
- Si richiedono chiarimenti circa le incongruenze rilevate al fine di poter formulare l'offerta.

CHIARIMENTO N. 11

*Il tempo da considerare è quello presente nel disciplinare di gara (pag. 31), pari a 600 giorni; 450 giorni rappresentano il tempo minimo e incompressibile ipotizzato per l'esecuzione dei lavori.
La risposta a questo quesito annulla e sostituisce la risposta al quesito n. 9.*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 12

QUESITO 12.1 - Con riferimento alle prescrizioni contenute al **punto II.7 lettera b) del bando di gara (pag. 4) "Categoria delle opere" D -- Viabilità speciale -- linee ferroviarie di cui al D.M. 140/2012** (già classe VI categoria b di cui alla legge 143/1949) **si chiede di confermare se**, anche alla luce della determinazione A.V.C.P. n. 5 del 27 luglio 2010, **sia corretto documentare** il possesso dei relativo **requisito** attraverso **l'avvenuto espletamento** di servizi attinenti alla **classe VI categoria b** piuttosto che attraverso la dimostrazione di aver espletato servizi attinenti la dizione "Viabilità speciale - linee ferroviarie" di cui al D.M. 140/2012.

A tal fine si sottolinea che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Sezioni riunite II e III, nel corso della seduta straordinaria del 15 gennaio 2013 riguardante la determinazione dei corrispettivi per servizi di ingegneria ed architettura, ha ritenuto dover rivisitare le tabelle Z1 e Z2 del D.M. 140/2012 introducendo la corrispondenza fra la descrizione della Destinazione funzionale e le previgenti classi e categorie: tale corrispondenza per la fattispecie che riguarda l'oggetto della prestazione, individua la corrispondenza fra la Viabilità speciale e la Classe VIb.

Quanto sopra si ritiene possa garantire la più ampia partecipazione, limita la discrezionalità della Stazione Appaltante nella individuazione di servizi attinenti, e consente agli operatori di dimostrare i propri requisiti per servizi prestati in un arco temporale che, per legge, è ampiamente antecedente alla applicazione del D.M. 140/2012.

CHIARIMENTO N. 12.1

Al fine di tutelare i principi di par condicio, si conferma la possibilità di documentare il possesso dei requisiti di cui al punto II.7 lettera b) del bando di gara attraverso l'avvenuto espletamento di servizi attinenti alla classe VI categoria b di cui alla legge 143/1949.

QUESITO 12.2 - Inoltre, con riferimento alle **prescrizioni contenute nel paragrafo I.4 lettera c) punto 3 del disciplinare di gara (pag. 28)** che per i servizi di punta richiede tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli dell'affidamento, **si chiede di confermare se sia corretto dimostrare i requisiti soltanto con riferimento a servizi attinenti le specifiche classi e categorie indicate**, prescindendo dalla circostanza che siano stati svolti per lavori analoghi.

A tal fine si rappresenta che l'Autorità (vedasi Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 e successivi e più recenti pareri n. 190 del 20.10.2011 e n. 112 del 19.07.2012) ha chiarito che "ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione dei lavori. Si deve infatti considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di avere svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non già di aver svolto servizi identici a quelli da affidare".

CHIARIMENTO N. 12.2

Si conferma la possibilità di poter attestare l'effettuazione dei servizi di punta con l'espletamento pregresso di servizi analoghi e non identici.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 13

Al fine di poter meglio esperire le procedure di offerta con migliorie della gara in oggetto, con la presente si chiede copia:

- disegno del materiale per la piastra e sottopiastra con relative dimensioni reali e forature;
- quantitativi per piastre e sottopiastre necessari all'intervento.

CHIARIMENTO N. 13

Le richieste avanzate attengono all'offerta tecnica che il concorrente deve proporre e, pertanto, non possono essere fornite dalla stazione appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 14

14.1. Posto che a base della gara oggetto della presente vi è Progetto Definitivo, con riferimento a quanto al punto II parte prima, ultimo capoverso del Disciplinare di Gara, "le soluzioni progettuali migliorative proposte dovranno essere redatte nel rispetto delle previsioni ex art. 93 comma 5 d.lvo 163/2006 come meglio dettagliate dagli artt. 33 e ss d.p.r. 207/2010" (rif. Progettazione Esecutiva) si chiede di precisare se le proposte migliorative debbano essere redatte a livello della progettazione di gara o a livello di progettazione Esecutiva.

CHIARIMENTO N. 14.1

Si conferma che le migliorie devono essere redatte nel rispetto delle previsioni ex art. 93 comma 5 d.lvo 163/2006 come meglio dettagliate dagli artt. 33 e ss d.p.r. 207/2010

14.2. In considerazione dell'articolo del Disciplinare di Gara, Parte Seconda art. 1 comma a, punto 7, in cui è richiesto di produrre "proposte migliorative per la viabilità cittadina a seguito delle prescrizioni imposte dal comitato di Modugno relativamente al cavalcavia ubicato alla progressiva km 9+6871" si chiede che vengano messi a disposizione gli atti del Comune di Modugno relativi alle suddette prescrizioni.

CHIARIMENTO N. 14.2

Il Comune di Modugno ha prescritto la demolizione del cavalcavia, che avverrà nel corso della realizzazione dei lavori del secondo stralcio funzionale.

14.3. Poiché il Disciplinare di Gara impone che l'offerta tecnica non dovrà recare varianti che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto, si richiede che siano messi a disposizione i pareri, citati nella Determina n. 160 del 27.06.2013 dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente-Servizio Ecologia della Regione Puglia, avente ad oggetto la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e VAS, di seguito elencati:

- pareri del Comitato Regionale V.I.A.
- prescrizioni R.F.I.
- Autorità di Bacino Puglia
- ARPA Puglia
- AQP
- Soprintendenza per i Beni Archeologici Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- ENI Italgas
- ENEL Distribuzione
- Comune di Acquaviva delle Fonti:

CHIARIMENTO N. 14.3

La determina n. 160 del 27.06.2013 è presente sul sito www.ferrovieappulolucane.com.

14.4 Ai fini della ottimale elaborazione delle proposte migliorative, si richiede, inoltre, la possibilità di poter disporre dei file di progetto in formato editabile.

CHIARIMENTO N. 14.4

La scrivente stazione appaltante conferma l'intendimento di non mettere a disposizione dei concorrenti i files in formato editabile

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 15

QUESITO n. 15.1

SI CHIEDE: 1) di trasmettere con la dovuta urgenza la convocazione per l'effettuazione del sopralluogo; 2) in caso di partecipazione in costituenda A.T.I., il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le società costituenti l'A.T.I. o è sufficiente quello effettuato dalla candidata Capogruppo-mandataria?

CHIARIMENTO N. 15.1

E' sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla mandataria.

QUESITO n. 15.2

Nel disciplinare di gara al par. 1.3 *Requisiti di ordine speciale per esecutori: capacità tecnica* lett. b) (pag. 25) viene indicato testualmente "certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 nel settore dei lavori ferroviari (...); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo orizzontale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale di tipo verticale il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, a eccezione delle imprese mandanti che assumono lavori delle categorie scorporabili per le quali ultime sia sufficiente la qualificazione in classifica II".

L'art. 60, comma 2, del DPR 207/2010 recita testualmente: "2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche", e pertanto la previsione del disciplinare di gara ricade nell'illegittimità, come più volte sancito sia dalla corrente giurisprudenza sia dall'AVCP.

SI CHIEDE: di voler cassare il disciplinare di gara limitatamente alla richiesta di certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 nel settore dei lavori ferroviari (...).

CHIARIMENTO N. 15.2

Il requisito di capacità tecnica richiesto citato risponde all'esigenza di conseguire un criterio di elevata specializzazione in riferimento alla specifica procedura oggetto di gara, ciò rientrando nei poteri discrezionali della Stazione appaltante al fine di appurare la concreta capacità dell'impresa offerente di realizzare esattamente, in caso di aggiudicazione, la prestazione contrattuale.

Per tali ragioni si ritiene che la richiesta, di cassare il disciplinare di gara limitatamente alla richiesta di "certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 nel settore dei lavori ferroviari (...), non possa essere accolta.

QUESITO n. 15.3

Nel disciplinare di gara, par. II *Contenuto della busta n. 2 "Offerta tecnica"* viene specificato che "In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, solo l'offerta tecnica redatta con riferimento a ciascun sub parametro di valutazione indicato dalla Parte Seconda, capo I, lett. a) del (...) disciplinare".

Nella Parte Seconda, capo I, lett. a), del disciplinare, viene indicato che "L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lvo n. 163/2006 e dell'art. 120 DPR n. 207/2010, determinati in base ai seguenti elementi di valutazione qualitativa e quantitativa applicati congiuntamente, e di seguito elencati: a) "Valore Tecnico" del progetto esecutivo; b) "Tempo di esecuzione dei lavori"; c) "Offerta economica" (...)", specificando di seguito n. 7 sottoparametri di valutazione atti a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente (c.d. "migliorie"), ma senza nulla specificare in merito alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica.

SI CHIEDE: quale è la forma di presentazione dell'offerta tecnica? In particolare: da quante tavole deve essere composto il progetto? Di quale formato devono essere le tavole? In quale scala le stesse devono essere prodotte? Qual è il numero massimo di relazioni che è consentito presentare? C'è un limite al numero di



Ferrovie Appulo Lucane

pagine che compongono le relazioni? E' consentito presentare allegati al progetto (schede tecniche materiali, ecc.)?

CHIARIMENTO N. 15.3

Il disciplinare di gara non specifica la modalità di redazione, né la composizione dell'offerta tecnica che, pertanto, sono a totale discrezione del concorrente.

QUESITO n. 15.4

Nel bando di gara, al. punto II.6 *Ammontare dell'appalto*, è specificato testualmente: "a) importo a base di gara € 14.095.762,05 così composto: 1) € 13.000.338,34 per lavori "a corpo", soggetti a ribasso; 2) € 200.142, 47 per progettazione esecutiva, soggetti a ribasso; b) € 895.281,24 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso".

Nell'elaborato "Computo Metrico Estimativo", alla pag. 263 e successive, viene indicato - per quanto attiene il I ° stralcio funzionale - un importo lavori pari ad € 13.739,128,61. **SI CHIEDE:** Voglia l'Egr. Sig. Responsabile Unico del Procedimento chiarire tale discrasia, specificare quali siano gli importi corretti cui fare riferimento e, conseguentemente, adeguare gli elaborati economici (ovvero il bando di gara) e fornire ai concorrenti immediata comunicazione di rettifica.

CHIARIMENTO N. 15.4

L'importo cui far riferimento è quello del bando di gara.

QUESITO n. 15.5

In riferimento alla previsione di cui al disciplinare di gara, par. IV.2 "subappalto necessario", laddove viene testualmente indicato che "In caso di subappalto cd. "necessario" valgono le medesime disposizioni in tema di avvalimento di cui al precedente par. IV,1 (...) in quanto compatibili"; al contenuto del citato par. IV.1 *Avvalimento*;

SI CHIEDE: Voglia l'Egr. Sig. Responsabile Unico del Procedimento chiarire se la documentazione che il candidato subappaltatore dovrà presentare sia quella indicata all'art. 49, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di risposta affermativa, si chiede di volerla elencare analiticamente.

CHIARIMENTO N. 15.5

Si conferma la previsione di cui al disciplinare di gara, par. IV.2 "subappalto necessario".

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano



Ferrovie Appulo Lucane

QUESITO N. 16

La scrivente, considerato che le cat. OS29 e OS9 sono singolarmente di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e pertanto eseguibili anche se non in possesso di adeguata qualificazione, chiede conferma che per le opere ricadenti in tali categorie per le quali si dichiara il subappalto al 100% non sia necessario indicare le imprese subappaltatrici in possesso di adeguata qualificazione in quanto non si tratta di subappalto necessario.

CHIARIMENTO N. 16

Si conferma che non è necessario indicare le imprese subappaltatrici in possesso di adeguata qualificazione in quanto non si tratta di subappalto necessario.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Eduardo Messano